



TRIBUNALE DI MATERA
SEGRETERIA-PRESIDENZA

Tel.0835/343224-225-226

N. 965 PROT.

Matera, 14.4.2016

Risposta a nota n.

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - art.54 D.Lgs 27/2000 e D.M. 26.3.2001 -art.165 C.P. art.186 co.9 bis e 87 co.8 bis CdS.

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale	M A T E R A
AL Sig.presidente della sezione penale	SEDE
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	M A T E R A
All'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Via Dei Mille	P O T E N Z A
Funzionari area penale: Sig.ra Bruna Carbellano	S E D E
Sig.ra Filomena Liuzzi	S E D E
Giudice di Pace	MATERA
Giudice di Pace	PISTICCI
Sig.ra Luisa Lacanna	S E D E

(per la pubblicazione sul sito)

Per quanto di rispettiva competenza, in allegato rimetto copia della convenzione tra il Tribunale di Matera ed il Comune di Matera, sottoscritta in data 13.4.2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dr.ssa Filomena PERRONE)



TRIBUNALE DI MATERA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001.

presso: Comune di Matera, in persona del Sindaco, Avv. Raffaello de Ruggieri

indirizzo: Via Aldo Moro

Premesso

- che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e e 187 c. 8 bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;

- che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il D.M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica de iure condendo;

- che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. GAETANO CATALANI, Presidente del Tribunale di Matera, giusta la

delega di cui in premessa, e l'Ente in epigrafe, nella persona del legale rappresentante:

GIOVANNI SCHIUMA nato a MATERA il 30/06/1969

in qualità di VICE SINDACO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che un numero di 5 (CINQUE) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 5 unità.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti: **in via prioritaria, la sicurezza ed educazione stradale per quanto attiene ai condannati per violazione di norme al codice della strada, servizi alla persona, ambientali ed amministrativi.**

L'orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con due rientri settimanali, dalle ore 15,30 alle 18,30 per un numero totale di 5 giorni la settimana.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le

relative istruzioni: Mar. Vito Resta (Polizia Locale), dott. Maria Iacovuzzi (Servizi alla Persona), sig. Damiano Porcari (Servizi Amministrativi).

L'Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di **Matera** (via Cappelluti - tel. 0835.234572), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

Con riferimento all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte dei soggetti di cui al predetto art. 73, c. 5 bis D.P.R. 09.10.1990, n. 309, il Comune di **Matera** non è adeguatamente organizzato nel predisporre le misure necessarie ad accogliere i soggetti dediti all'uso di tali sostanze al di fuori dei casi previsti dagli artt. 186 c. 9 e 186 c. 8 del vigente C.d.S.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso






delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla stipula della presente.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Luogo e data: Matera, 13 aprile 2016

Il Presidente del Tribunale    Il Sindaco -